



TRIBUNALE DI MACERATA

- SEZIONE PENALE -

Verbale delle riunione indetta *ex art 47 quater* ord. giud. per la data di oggi, martedì 5.4.2022, alle ore 16.30, presso l'aula 1 del tribunale di Macerata.

Sono presenti:

- Dott. R. Evangelisti - Presidente di Sezione
- Dott. A. Belli
- Dott.ssa D. Bellesi
- Dott.ssa F. Preziosi
- Dott. F. Simonelli
- Dott.ssa M. Vecchiarino
- Dott.ssa B. Angelini (G.o.p.)
- Dott.ssa V. Lupi (G.o.p.)

Sono altresì presenti i funzionari addetti all'ufficio per il processo.

È assente la dott.ssa B. Cortegiano (in congedo per maternità).

Su incarico del Presidente di Sezione, verbalizza la dott.ssa M. Vecchiarino.

Sulla base dell'O.d.G. comunicato precedentemente dal Presidente e delle proposte dei presenti, si procede alla discussione delle seguenti questioni:

Programma per i funzionari U.P.P.

- Preliminarmente, il Presidente di Sezione illustra il programma per i funzionari U.P.P., nei termini che seguono:
 - redazione delle schede del processo;
 - controllo delle notifiche (attività propedeutica all'udienza);
 - individuazione dei corpi di reato, dei sequestri preventivi e di eventuali accompagnamenti coattivi;
 - studio delle questioni di diritto di volta in volta indicate dal magistrato di riferimento;
 - segnalazione alla cancelleria del cambio di difensore e della presenza di un difensore di fiducia, da effettuarsi anche attraverso la verifica in SICP;
 - intestazione delle sentenze;
 - redazione delle schede per i procedimenti appellati;
 - redazione di provvedimenti di liquidazione e di provvedimenti di ammissione al patrocinio a favore dello stato;
 - partecipazione alle udienze e alla redazione degli indici dei fascicoli di udienza (quanto alla partecipazione alle udienze, viene prospettata la possibilità, per i due addetti all'ufficio G.i.p./G.u.p., di partecipare ad alcune udienze dibattimentali ed alle udienze di Corte d'Assise).

Approfondimenti in tema di messa alla prova

- I magistrati della sezione concordano sull'opportunità di integrare la proposta di programma di trattamento predisposta dall'U.E.P.E., in particolare quando si procede per i reati di cui al Codice della Strada, con la previsione dell'obbligo, a carico dell'imputato ammesso alla prova, di versamento di una somma di denaro di € 200/300/400 (in base della gravità del fatto) a favore del "Fondo Vittime della Strada" o di altro ente.

Riflessioni sull'abrogazione dell'art. 159, comma 4, c.p.

- L'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021 ha abrogato il quarto comma dell'art. 159 c.p., in base al quale la durata della sospensione della prescrizione del reato, in caso di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-quater c.p. n., non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'art. 161 c.p.
L'abrogazione della citata norma (con effetto dal 19.10.2021, data di entrata in vigore della L. 134/2021) è strettamente correlata alla prevista riforma del processo in assenza, oggetto di delega governativa, caratterizzata dal superamento del modello sospensivo del procedimento e dall'introduzione di una specifica disciplina, anche agli effetti del computo dei termini di prescrizione del reato.
In attesa dell'attuazione della delega da parte del Governo, si pongono problemi di coordinamento tra gli interventi normativi, con la conseguenza che, allo stato, si determina la sospensione a tempo indeterminato dei processi a carico di imputati irreperibili: *(l'asincronia degli interventi normativi comporta, tuttavia, che, allo stato, per effetto dell'avvenuta abrogazione, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. determinerà, comunque, una sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3-bis, cod. pen., ma senza l'operatività dei limiti previsti dall'art. 161, comma 2, cod. pen. espressamente previsti solo per il caso di interruzione della prescrizione. Da ciò dovrebbe conseguire che la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. potrà avere una durata indeterminata, ove alle scadenze prefissate dal successivo art. 420-quinquies non si verifichi una delle ipotesi di revoca previste dal secondo comma. Va, infatti, considerato che, mentre per le altre cause di sospensione della prescrizione previste dall'art. 159 cod. pen. il legislatore ha previsto una durata del periodo di sospensione, con l'abrogazione del quarto comma e nel silenzio dell'art. 420-quater cod. proc. pen., non sussiste alcuna specifica previsione della durata di tale sospensione - cfr. relazione Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo - Servizio Penale, n. 60 del 3.11.2021).*

Approfondimenti e riflessioni su alcune novità giurisprudenziali

- I magistrati della sezione prendono atto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 28, depositata il 1 febbraio 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «*il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare*», anziché «*il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale*». Dunque, la Corte Cost. ha ritenuto che alla somma di 250 euro debba essere sostituita quella di 75 euro già prevista dalla normativa in materia di decreto penale di condanna (articolo 459, c. 1-bis c.p.p), fermo restando l'attuale limite massimo giornaliero di 2.500 euro.
- Si discute sulla sentenza della Cassazione Penale, Sezioni Unite, 3 marzo 2022 (ud. 30 settembre 2021), n. 7635, con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: «*la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunque comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un legittimo impedimento a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione*». I magistrati si soffermano sulle ricadute pratiche del principio: su suggerimento del Presidente di Sezione, si ritiene opportuno che il magistrato procedente, il quale verosimilmente non è a conoscenza del procedimento che ha dato origine all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disponga la traduzione con scorta, salvo diversa valutazione nel singolo caso.

Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e dichiarazione di assenza dell'imputato

- Si ribadisce l'orientamento della sezione, assunto nella riunione del 25.5.2021 (a cui ci si riporta integralmente), relativo all'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, con il quale si condivide quanto statuito con la sentenza della Corte di Cassazione del 28 novembre 2019 - 17 agosto 2020, n. 23948, con cui le Sezioni Unite Penali hanno statuito che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato non costituisce da sola presupposto idoneo per la celebrazione del processo *in absentia*, dovendo il giudice verificare l'avvenuta effettiva instaurazione di un rapporto professionale e di informazione tra il legale domiciliatario e l'imputato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza dello stesso.

Elezione di domicilio nel procedimento di cognizione e fase esecutiva

- Si approfondisce il tema dell'elezione di domicilio e della sua validità nell'ambito degli incidenti di esecuzione, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, fatta dall'imputato nel procedimento di cognizione, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza irrevocabile e, conseguentemente, non è utilizzabile per la fase esecutiva della pena, oltre che nel procedimento di sorveglianza (cfr. Cass. Pen., sez. 1, n. 46265 del 23 ottobre 2007, Colantoni.) È nulla, pertanto, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza all'interessato effettuata mediante consegna al difensore presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione, perché la sua efficacia non si estende al giudizio di esecuzione.
Ne deriva, attesa l'equiparabilità all'ipotesi di omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza, una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza 26 ottobre 2021, n. 4510; sez. 3, n. 404 dell'11 novembre 2020, dep. 2021, *D'Alfonso*). V/

Sospensione condizionale della pena e partecipazione a specifici percorsi di recupero

- L'art. 5 della L. n. 69/2019 (cd. "Codice rosso") ha apportato una modifica all'art. 165 c. p. in materia di sospensione condizionale della pena che evidenzia gli obblighi per il condannato: il nuovo quinto comma stabilisce che "*Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinque, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 582 quinque, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma numeri 2,5 e 5.1 e 577 primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.*"

Alla luce di tale novità normativa, può dunque concedersi "*la pena sospesa subordinatamente alla partecipazione dell'imputato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati, entro il termine di mesi (...) dal passaggio in giudicato dalla sentenza e ferma restando la possibilità per l'imputato, ove lo ritenga, di iniziare detto percorso anche prima del giudicato*". I magistrati della Sezione si riservano di valutare ed indicare le

modalità di verifica del percorso svolto nonché di individuare distinte fasce di pena a cui commisurare la durata del percorso stesso.

Sanzioni amministrative accessorie in caso di omicidio stradale e lesioni colpose stradali gravi

- Si affronta la tematica relativa alla competenza in materia di sanzioni amministrative accessorie in caso di omicidio stradale e lesioni colpose stradali gravi.

In caso di **condanna o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti**, occorre fare riferimento anche alla sentenza della Corte Costituzionale 88/2019, che con riguardo all'art. 222, comma 2 C.d.S. ha stabilito che tale disposizione prevede che sia il prefetto ad emettere il provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale; si tratta, tuttavia, di mero atto amministrativo di esecuzione dell'ordine giudiziale; la pronuncia della revoca della patente, quale sanzione amministrativa che accede alla dichiarazione di responsabilità penale per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, è demandata al giudice, come previsto espressamente dal comma 1 dell'art. 222 C.d.S.

In caso di **esito positivo della messa alla prova**, invece, occorre considerare la recente ordinanza della Corte Costituzionale n.42/2020, avente ad oggetto la disposizione dell'art. 168 *ter* comma 2 c.p. La Corte Cost., dichiarando inammissibile la questione, ha espressamente evidenziato che, *“il giudice a quo muove dal presupposto secondo cui l'art. 168-ter, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova «non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge», implichì che il giudice sia comunque tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge [...] il giudice a quo non si è confrontato con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., prescindendo dall'accertamento della responsabilità penale, comporta che il giudice non debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, di competenza, invece, del prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada* (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 25 maggio-14 giugno 2017, n. 29796; sezione quarta penale, sentenze 24 novembre-14 dicembre 2016, n. 52868, e 17 settembre-5 ottobre 2015, n. 40069) [...] che, peraltro, anche in riferimento alla pronuncia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di cassazione ha statuito che «quando manca una pronuncia di condanna o di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681) [...] che, quindi, l'omessa ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ha minato irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento della questione di legittimità costituzionale in quanto, se il rimettente avesse considerato le norme del codice della strada e il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in caso di esito positivo della messa alla prova, non avrebbe ritenuto di dover applicare la sanzione amministrativa accessoria, ma avrebbe dovuto investire il prefetto, quale autorità competente a irrogare le sanzioni della sospensione e della revoca della patente di guida, ai sensi degli artt. 218 e 219 cod. strada».

In definitiva, il giudice che pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 *ter* c.p., comma 2 per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte della Cancelleria ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (cfr. ex multis Cass. Pen., sez. IV, sentenza 14 aprile 2021 - 7 maggio 2021, n. 17779).

Liquidazione del compenso del difensore ed inutile esperimento della procedura esecutiva (anche all'estero)

- Si affronta la tematica della liquidazione del compenso del difensore nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, con specifico riferimento al difensore del cittadino straniero. Come è noto, non solo l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, ma il difensore deve dimostrare di avere inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario. Come precisato dalla Corte di Cassazione Civ. (con l'ordinanza n. 11720 del 3 maggio 2019), i principi di diritto non mutano nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio abbia effettuato la propria prestazione professionale in favore di cittadino residente all'estero e, a fortiori, in un paese dell'Unione Europea: oltre alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che prevede il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel caso in esame è applicabile il procedimento, previsto dal Regolamento 805/2004 relativo all'esecuzione, nello spazio Euro unitario, dei crediti non contestati (secondo il citato regolamento, un credito si considera "non contestato" se "il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità alle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine"). Concludendo, il difensore è tenuto ad iniziare il procedimento esecutivo attraverso il riconoscimento del titolo esecutivo Europeo, al fine di dimostrare di aver inutilmente esperito le procedure previste per il recupero del credito, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116.

Arresto e rito direttissimo

- **Si evidenzia che in più occasioni, soprattutto dopo le festività, si sono verificate richieste di giudizio direttissimo comunicate alla Cancelleria del dibattimento in tarda mattinata, anche in prossimità della scadenza delle 48 ore entro cui procedere all'eventuale convalida; si segnala pertanto al Sig. Procuratore della Repubblica f.f. la necessità che sia dato avviso alla Cancelleria dell'avvenuto arresto entro le ore 9.30.**

Dissequestro e restituzione all'avente diritto

- Il Presidente di Sezione sollecita i magistrati della Sezione ad indicare espressamente, nei dispositivi di sentenza, il nominativo del soggetto avente diritto alle restituzioni di beni dissequestrati, evitando indicazioni generiche.

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Procuratore della Repubblica f.f., ai Magistrati della Sezione Penale, al Sig. Dirigente Amministrativo, al Responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia, alla Cancelleria Penale, alla Camera Penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Sede, ed ai funzionari addetti all'ufficio del processo – settore dibattimento e Gip/Gup -.

Riunione chiusa alle ore 18.10.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
- dott. Roberto Evangelisti -

